

Focus tematici

Il lavoro minorile: un quadro normativo

Il contrasto al lavoro minorile è una delle grandi conquiste della modernità che ha restituito ai bambini e alle bambine il diritto di andare a scuola, la possibilità di giocare e di godere dei loro affetti.

Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), il lavoro minorile è definito come l'attività lavorativa che priva i bambini e le bambine della loro infanzia, della loro dignità e influisce negativamente sul loro sviluppo psico-fisico. Esso comprende varie forme di sfruttamento e abuso spesso causate da condizioni di estrema povertà, dalla mancata possibilità di istruzione, da situazioni economiche e politiche in cui i diritti dei bambini e delle bambine non vengono rispettati, a vantaggio dei profitti e dei guadagni degli adulti.

All'interno di tale contesto, in seno al dibattito internazionale si è soliti, tuttavia, distinguere fra *child labour* e *child work*; con la prima espressione si indica il lavoro "sfruttato", svolto solitamente dal/dalla bambino/a all'esterno del nucleo familiare con modalità tali da impedire la frequenza scolastica e caratterizzato spesso da basso salario e, talvolta, da mansioni rischiose mentre, con il secondo termine, si fa riferimento ai lavori "non lesivi", solitamente svolti dal/dalla bambino/a per la propria famiglia e, in genere, non di ostacolo alla frequenza scolastica. Il lavoro minorile, quindi, si colloca più all'interno dell'economia informale che in quella formale, e si presenta nella forma di "lavori" piuttosto che di "lavoro", sia per le diverse attività che i minori si trovano a dover svolgere, sia per le diverse motivazioni che conducono ad un inserimento precoce nel mondo lavorativo.

In questo ambito, gli interventi giuridici che si sono succeduti negli anni, a livello sia internazionale che nazionale, hanno avuto quale scopo precipuo quello di introdurre norme specifiche che, in ipotesi di un utilizzo lecito del lavoro minorile, garantissero la salute e l'integrità psico-fisica dei minori, nonché il rispetto dei loro diritti e libertà fondamentali mentre, in ipotesi di un utilizzo illecito del lavoro minorile, intervenissero a fini di prevenzione e repressione del fenomeno.

A livello internazionale, le **iniziative atte a contrastare lo sfruttamento del lavoro minorile** trovano il loro fondamento anzitutto nell'elaborazione di una sequenza di strumenti convenzionali da sottoporre alla ratifica dei singoli Paesi. Il primo trattato in materia di lavoro minorile è rappresentato dalla Convenzione n. 5 dell'OIL sull'età minima di accesso al lavoro nell'industria del 1919. Successivamente, la Convenzione n. 29 del 1929, con la quale fu introdotto per la prima volta il divieto di far svolgere al minore attività e/o prestare servizi con la minaccia di punizioni o comunque non svolti volontariamente.

Tra i vari interventi che si sono susseguiti negli anni, si possono poi menzionare, fra i più significativi, la [Convenzione del 26 giugno 1973, n. 138, sull'età minima per l'ammissione al lavoro](#) che ha fissato l'età minima in cui i/le bambini/e possono essere legalmente impiegati/e in attività lavorative. L'età minima di assunzione è generalmente di 15 anni (14 per alcuni Paesi in via di sviluppo); lavori leggeri possono invece essere consentiti dai 13 anni (12 per alcuni Paesi in via di sviluppo) ed infine per tutti i lavori considerati pericolosi per la salute, la sicurezza o la moralità, l'età minima è di 18 anni.

La [Convenzione del 17 giugno 1999, n. 182, sulle peggiori forme di lavoro minorile](#), la quale invece ha affermato la necessità e l'urgenza di adottare delle strategie di azione per rimuovere, con priorità assoluta, le peggiori forme di lavoro minorile, senza perdere di vista l'obiettivo di lungo periodo di eliminare tutte le forme di lavoro minorile nel mondo.

Dall'altro lato, accanto alle convenzioni, alle raccomandazioni e agli interventi sul campo dell'OIL, va aggiunto l'altro grande strumento di tutela e promozione dei diritti dei minori, ovvero la [Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia](#), del 20 novembre 1989, approvata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al riguardo, è opportuno sottolineare come tale Convenzione, muovendosi sulla linea tracciata dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, non si limita a una dichiarazione di principi generali ma rappresenta un vero e proprio vincolo giuridico per gli Stati contraenti, i quali con la ratifica sono chiamati a uniformare le norme di diritto nazionale. In particolare, all'art. 32 è sancito il diritto del/la bambino/a ad essere protetto/a contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto/a ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Più recentemente, le Nazioni Unite hanno ribadito l'impegno contro lo sfruttamento del lavoro minorile nell'Obiettivo 8.7 dell'[Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite](#) (Risoluzione del 25 settembre 2015, [A/RES/70/1](#)) con la quale tutti i Paesi si sono impegnati ad adottare misure immediate per rimuovere le peggiori forme di lavoro minorile entro il 2025. Similmente, con la [Dichiarazione di Buenos Aires sul lavoro minorile, il lavoro forzato e l'occupazione giovanile](#), adottata durante la quarta Conferenza mondiale sull'eradicazione del lavoro minorile, tenutasi a Buenos Aires dal 14 al 16 novembre 2017, gli Stati sono stati richiamati a promuovere politiche e ad adottare azioni concrete per prevenire il lavoro minorile e per combattere lo sfruttamento dei minori e qualsiasi forma di lavoro forzato.

Infine, con Risoluzione del 25 luglio 2019, [A/RES/73/327](#), "2021 Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile", l'Assemblea Generale ha invitato, tra le altre cose, tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali e regionali e la società civile, tra cui le organizzazioni non governative, individui e altri interessati, ad osservare l'Anno internazionale attraverso, attività di sensibilizzazione sull'importanza dell'eradicazione del lavoro minorile e a condividere le buone pratiche con il medesimo fine.

Un simile impegno è condiviso e sostenuto anche a livello europeo. L'art. 32 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) sancisce, infatti, il divieto del lavoro minorile.

Più in particolare, è previsto che l'età minima per l'ammissione al lavoro non possa essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate e che i giovani ammessi al lavoro debbano beneficiare di condizioni lavorative appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni attività che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione (come disciplinato dalla Direttiva del 22 giugno 1994, [94/33/CE](#), relativa alla protezione dei giovani sul lavoro).

Il Consiglio dell'Unione europea, nelle Conclusioni del 20 giugno 2016, [n. 10244/16](#), sul lavoro minorile, ha riaffermato fortemente l'impegno dell'Unione per l'eliminazione di questa grave forma di sfruttamento e abuso dei minori e ha sottolineato l'importanza di un approccio fondato sui diritti dei minori al fine di determinare e guidare tutte le azioni volte a eliminare il lavoro minorile, nella consapevolezza che il conseguimento di una protezione sociale di base e di un'istruzione di qualità sia uno degli elementi chiave per contribuire alla diminuzione del fenomeno.

Ciò, non a caso, rientra tra le priorità dell'azione dell'Unione europea a favore dell'infanzia e dell'adolescenza come dimostra anche la recente adozione della Strategia sui diritti dei minori allegata alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 24 marzo 2021, [COM/2021/142final](#), volta a porre i minori e il loro superiore interesse al centro delle politiche dell'UE, attraverso le sue azioni interne ed esterne e in linea con il principio di sussidiarietà, riunendo in un quadro globale tutti gli strumenti legislativi, politici e di finanziamento dell'UE nuovi e già esistenti.

A livello nazionale, la fonte principale che riguarda la disciplina del lavoro minorile è rappresentata dall'art. 37, secondo e terzo comma, della *Costituzione*. A norma di tale articolo, infatti, "la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato" e "la repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione".

La disciplina del lavoro minorile è data dalla *Legge del 17 ottobre 1967, n. 977, "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti"*, successivamente ridefinita dal *D.Lgs. del 4 agosto 1999, n. 345, "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"* (a sua volta modificato dal *D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 262, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"*), che ha fissato un principio generale per il quale l'età minima di ammissione all'impiego deve coincidere con quella in cui cessano gli obblighi scolastici.

Attualmente in Italia l'età per l'accesso al lavoro è elevato a 16 anni; infatti l'istruzione scolastica è obbligatoria per almeno dieci anni e deve essere finalizzata al conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (obbligo di istruzione e formazione) (cfr., *Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*).

È vietato adibire al lavoro i/le bambini/e, salvo che in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché siano attività che non pregiudicano la loro sicurezza, integrità psico-fisica e lo sviluppo o la frequenza scolastica. In ogni caso, deve essere garantita l'applicazione del principio costituzionale di eguaglianza che impone di corrispondere ai minori, a parità di lavoro, un trattamento pari a quello spettante ai lavoratori maggiorenni.

La maggiore inesperienza dei più giovani e l'opportunità di favorire l'occupazione possono giustificare una più bassa retribuzione, rispetto ai lavoratori maggiorenni, solo se ai minori vengano affidate diverse e meno impegnative mansioni. Con la *Legge del 25 maggio 2000, n. 148*, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione OIL n. 182, relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sulla stessa materia, entrambe adottate a Ginevra il 17 giugno 1999.

Anche dal punto di vista sanzionatorio, il legislatore italiano è intervenuto più volte per rafforzare il sistema di tutela contro ogni forma di sfruttamento del lavoro irregolare, tra cui quello minorile,

prevedendo all'art. 603-bis del codice penale, introdotto con D.L. del 13 agosto 2011, n. 138, coordinato e convertito con *Legge del 14 settembre 2011, n. 148, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"*, il reato di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Secondo questa disciplina, chiunque recluta manodopera o organizza l'attività lavorativa che prevede lo sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, del lavoratore – che si trova in stato di bisogno – è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.